

Valore aggiunto. Tra le misure per il rilancio oggi all'esame del governo un ddl per allineare le regole Iva alle indicazioni Ue

Servizi effettuati solo se ultimati

Per prestazioni periodiche o continuative decisiva la maturazione dei corrispettivi

Matteo Mantovani
Benedetto Santacroce

Il cantiere dell'Iva non conosce soste. A meno di un anno dal recepimento delle misure comunitarie sulla territorialità dei servizi (cosiddetto Vat Package), operato con il Dlgs 18/2010, e dall'ulteriore modifica con l'estensione generalizzata del reverse charge, il sistema nazionale è destinato a subire altre variazioni. L'impulso proviene, ancora, dalla necessità di adeguarsi ai dettami comunitari, che, come si era segnalato già all'indomani del varo del Dlgs 18/2010, non erano stati pienamente traslati nella normativa interna. L'esigenza di compliance ha indotto il Governo al varo di un disegno di legge, che sarà esaminato oggi dal Consiglio dei ministri, volto a colmare le carenze domestiche e, nel contempo, a recepire altre mi-

nuovo per la normativa italiana, contemplato all'articolo 64 della medesima direttiva. Molto importante, anche per i risvolti pratici che comporta, è la modifica che sembra sarà apportata all'articolo 17 del Dpr 633/72, in tema di adempimenti connessi al reverse charge. Ad oggi, la normativa prevede che il committente nazionale di servizi generici debba provvedere all'assolvimento dell'Iva, di cui è debitore in forza dell'operare del reverse charge, mediante emissione di autofattura, con non poche complicazioni in termini di individuazione del momento in cui provvedere all'espletamento della formalità e alla registrazione del documento.

La situazione parrebbe destinata a cambiare attraverso l'adozione, nei rapporti con prestatori Ue, delle modalità di fatturazione e registrazione proprie degli acquisti intracomunitari, di cui agli articoli 46 e 47 del Dl 331/93. Se la misura dovesse essere adottata la semplificazione sarebbe evidente: il committente sarebbe tenuto ad integrare la fattura emessa dal prestatore comunitario, nei tempi e con le modalità di cui ai richiamati articoli, anziché emettere autofattura. Si rammenta che a oggi, per l'effetto della circolare 12/E/2010, l'integrazione è ammessa solo in senso materiale, ossia fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell'operazione. A seguito dell'intervento previsto sull'articolo 38-bis del Dpr 633/1972, dovrebbero poter usufruire del rimborso in corso d'anno coloro che effettuano nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, le prestazioni di: lavorazione su beni mobili materiali; trasporto di beni, servizi accessori e relativi intermediari; servizi esenti di cui ai numeri da 1 a 4 dell'articolo 10 del Dpr 633/1972, quando relativi a operazioni con soggetti extra Ue o a merci destinate all'esportazione.

REVERSE CHARGE

Nei rapporti con i partner europei le modalità di fatturazione saranno quelle degli acquisti intracomunitari

sure recentemente emanate dalla Ue.

Sul fronte del completamento della "trasfusione" del Vat Package, si segnala, anzitutto, l'attesa integrazione della disciplina sull'effettuazione dei servizi. Con un cambiamento radicale rispetto all'impostazione tradizionalmente recata dall'articolo 6 del Dpr 633/72, nei rapporti business to business, per le prestazioni generiche in base all'articolo 7-ter del medesimo decreto, rese a ricevute da operatori non stabiliti in Italia, il momento di effettuazione dovrebbe coincidere con l'ultima della prestazione, così come previsto, in via ordinaria, dall'articolo 63 della direttiva 2006/112/CE. A meno che i servizi non abbiano carattere periodico o continuativo, nel qual caso ciò che rileva è la data di maturazione dei corrispettivi, secondo uno schema di competenza,

Le novità del ddl

01 | PRESTAZIONI GENERICHE
Le prestazioni generiche (articolo 7-ter del Dpr 633/1972), rese a (o ricevute da) operatori non stabiliti in Italia, si considerano effettuate nel momento dell'ultima della prestazione, ovvero, se a carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Nel caso del pagamento di acconti, limitatamente all'importo pagato, la prestazione si considera effettuata alla data del pagamento

02 | SERVIZI INTRA-UE

Il committente nazionale adempie agli obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dl 331/1993. In sostanza il soggetto passivo nazionale deve integrare la fattura ricevuta dal prestatore

comunitario anziché emettere autofattura

02 | GAS NATURALE

Il regime speciale sull'importazione e il luogo di tassazione di energia elettrica e gas è esteso anche al gas trasportato mediante gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione

03 | RIMBORSI INFRANNUALI

Possono accedere alla procedura di cui all'articolo 38 bis del Dpr 633/1972 tutti gli operatori che effettuano nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione su beni mobili materiali, trasporto di beni, servizi accessori e relative intermediazioni, e servizi esenti

di cui ai numeri da 1 a 4 dell'articolo 10 del Dpr 633/1972, quando relativi a operazioni con soggetti extra Ue o a merci destinate all'esportazione di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a bis) del Dpr 633/1972

05 | NAVI

Il nuovo articolo 8 bis del Dpr 633/1972 limita il trattamento di non imponibilità alle sole navi adibite alla navigazione d'alto mare e a tutte quelle adibite alla pesca costiera e alle operazioni di salvataggio e assistenza in mare

06 | IMPORTAZIONI

Il regime di sospensione sulle importazioni destinate a uno Stato Ue è concesso solo se l'importatore può dare prova dell'avvenuto trasferimento delle merci nell'altro Stato

Le altre novità. L'importatore dovrà fornire una serie di informazioni

Prelievo sospeso con vincoli precisi

La lotta alle frodi Iva è prossima ad arricchirsi di un nuovo strumento per il contrasto dell'evasione all'importazione. L'articolo 67 del Dpr 633/1972, nei piani del legislatore, dovrebbe essere adeguato al contenuto dell'articolo 143 della direttiva 2006/112/CE, così come novellato dalla direttiva 2009/69/CE, in modo tale da subordinare la sospensione dell'Iva sui beni d'importazione, quando dichiarati per la successiva cessione intracomunitaria, a particolari cautele. In particolare, nell'attuale versione, l'articolo 67, comma 1, lettera a) del decreto Iva prevede la non applicazione dell'imposta relativamente alle operazioni di immissione in libera pratica qualora i beni siano destinati a proseguire verso un altro Stato dell'Ue, dove sosteranno l'Iva

in base al principio della tassazione a destinazione.

È evidente come un simile sistema, se gestito al di fuori di procedure armonizzate, è facilmente sfruttabile a fini evasivi. La cautela, infatti, è svincolata a seguito della semplice esibizione del modello Intrat, con il rischio che il bene sia immesso in consumo detassato. Le misure al vaglio del Governo si propongono, in linea con la normativa comunitaria, di condizionare la sospensione del-

la tassazione all'importazione al ricorrere di requisiti specifici. In particolare, oltre che la propria partita Iva e quella del cessionario, l'importatore dovrà fornire idonea documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento dei beni in un altro stato membro. Tale dimostrazione non è automatica ma dovrà essere prodotta solo a seguito di una richiesta da parte dell'autorità doganale, anche successivamente all'importazione. Per dare certezza ai rapporti, sarà necessario definire cosa debba intendersi per "idonea documentazione".

Lo slancio anti frode prosegue anche al di fuori del contesto comunitario. Il legislatore, infatti, rinvia ad un provvedimento delle Entrate l'individuazione delle modalità di scambio di informazioni tra autorità doganale e fiscale per l'implementazione di un sistema di monitoraggio delle importazioni.

Ma. Ma.
B. Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA



TELEFISCO 2011: DAL 18 FEBBRAIO CD ROM E TUIR

Telefisco 2011 - la 20esima edizione del convegno via satellite del Sole 24 Ore che si è svolta lo scorso 26 gennaio - dà appuntamento a venerdì 18 febbraio: da quella data sarà in edicola per un mese con il quotidiano (al prezzo aggiuntivo di 9,90 euro) lo Speciale cd-rom che conterrà i video delle relazioni degli esperti, le risposte ai lettori e, in allegato, la guida con il Testo unico delle imposte sui redditi aggiornato alle novità 2011. Scopo della pubblicazione è raccogliere il meglio di quella giornata: migliaia di questi sono stati inviati durante il convegno del Sole 24 Ore. Come quello, uno tra mille, sull'obbligo di comunicazione delle fatture nei confronti di privati, effettuate da soggetti diversi da commercianti al minuto: la comunicazione, hanno risposto i tecnici delle Entrate, va sempre fatta quando si verifica l'obbligo di emissione della fattura. O il dubbio sul divieto di compensazione in presenza di iscrizioni a ruota a titolo definitivo per tributi erariali di importo superiore a 1.500 euro non pagate entro i termini: si tratta di quelle notificate dopo il 1° gennaio 2011 o anche di quelle precedenti? Secondo le Entrate la preclusione vale anche per le cartelle il cui termine di pagamento sia già scaduto anteriormente al primo gennaio 2011.

Diritto dell'economia. Al via dal 2012

Recepisce le regole sulle retribuzioni dei top manager

Angelo Busani

Le regole per i compensi del top management arrivano in Gazzetta.

Il recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/Ce e 2009/385/Ce in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate, è approdata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 30 del 7 febbraio 2011, contenuta nel decreto legislativo 259/2010.

Il fulcro di questo nuovo provvedimento risiede nell'attribuzione all'assemblea dei soci delle società quotate di un voto, seppur solo consultivo (ma rilevantisimo sotto il profilo reputazionale), nell'elaborazione delle linee guida inerenti la remunerazione del top management, di cui la società deve obbligatoriamente dotarsi. Quindi, l'assemblea non deciderà più solo sul compenso degli amministratori, come finora è accaduto, ma sarà coinvolta nella elaborazione della remunerazione policy (nelle banche questo già accade per effetto delle disposizioni di vigilanza della banca centrale che impongono l'approvazione delle politiche di remunerazione da parte dell'assemblea).

L'obbligo per le società quotate di dotarsi di questo documento sulle politiche di remunerazione (remuneration statement) è il frutto del dibattito, talora anche aspro, sulla stabilità dei mercati finanziari, sviluppatosi a livello mondiale, nel quale la remunerazione degli amministratori ha assunto un ruolo centrale. Con questo documento si mira a rendere trasparenti e motivati i presupposti in base ai quali i compensi vengono determinati e a renderli coerenti con strategie di lungo periodo.

Questa nuova normativa non ha peraltro un'applicazione immediata. Le assemblee di bilancio se ne occuperanno, infatti, nel 2012, in quanto il decreto legislativo

259 del 2010 dispone che la relazione sulla remunerazione dovrà essere presentata all'assemblea convocata nell'esercizio successivo a quello nel corso del quale entrerà in vigore il regolamento Consob attuativo di questa disciplina. Il decreto legislativo, comunque, contiene già una descrizione abbastanza dettagliata del remuneration statement, che dovrà essere suddiviso in due "sezioni".

Nella prima sezione si dovrà inserire l'illustrazione della politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo.

Nella seconda sezione vi sa-

COME PER LE BANCHE

L'assemblea non deciderà più solo il compenso degli amministratori ma dovrà motivare la remunerazione policy

rà l'illustrazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione (compreso il trattamento previsto in caso di cessazione dalla carica, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione) di ciascun amministratore e dei direttori generali (per i dirigenti con responsabilità strategiche invece verranno forniti «dati aggregati»).

In questa seconda sezione verranno evidenziati anche i compensi corrisposti dalla società e da società controllate o collegate, in relazione ad attività svolta in esercizi precedenti e quelli da corrispondere negli esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Gazzetta. Per il primo semestre 2011

Gli interessi di mora restano fissati all'8%

Luca De Stefanis

Rimane fissato all'8% il tasso degli interessi di mora anche per il primo semestre 2011. A stabilirlo è un comunicato del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 8 febbraio 2011, che ha fissato al 1% il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione del 7 per cento. Per gli alimenti deteriorabili, invece, si pagheranno gli interessi di mora del 10 per cento, in quanto la maggiorazione, rispetto al tasso base, è di 9 punti percentuali. Anche se il tasso viene stabilito ogni semestre, è un valore annuale, quindi gli interessi si calcolano moltiplicandolo per i giorni di ritardo del pagamento

nel semestre, per l'importo del credito insoluto e dividendo il risultato per 365 giorni.

Come si vede nella tabella a fianco, comunque, la misura degli interessi di mora, applicabili in base al decreto legislativo n. 231/2002, è fermo all'8% (10% per gli alimenti) dal primo luglio 2009. Il tasso individuato dal comunicato (1%) viene calcolato basandosi su quello del principale strumento di finanziamento della Banca centrale europea, applicato all'operazione principale più recente effettuata nel semestre. Non si tratta del tasso di riferimento della Bce, ma da questo è comunque influenzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nove anni di tassi

Periodo	Tasso base	Maggiorazione	Tasso di mora	Gazzetta Ufficiale	Periodo	Tasso base	Maggiorazione	Tasso di mora	Gazzetta Ufficiale
Dal 7 novembre 2002 al 31 dicembre 2002	3,35	+ 7,00	10,35	N. 33 del 10 febbraio 2003	Dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007	3,58	+ 7,00	10,58	N. 29 del 5 febbraio 2007
Dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003	2,85	+ 7,00	9,85	N. 33 del 10 febbraio 2003	Dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007	4,07	+ 7,00	11,07	N. 175 del 30 luglio 2007
Dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003	2,10	+ 7,00	9,10	N. 160 del 12 luglio 2003	Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008	4,20	+ 7,00	11,20	N. 35 del 11 febbraio 2008
Dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004	2,02	+ 7,00	9,02	N. 11 del 15 gennaio 2004	Dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008	4,10	+ 7,00	11,10	N. 169 del 21 luglio 2008
Dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004	2,01	+ 7,00	9,01	N. 159 del 9 luglio 2004	Dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009	2,50	+ 7,00	9,50	N. 26 del 2 febbraio 2009
Dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2005	2,09	+ 7,00	9,09	N. 5 dell'8 gennaio 2005	Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009	1,00	+ 7,00	8,00	N. 199 del 28 agosto 2009
Dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005	2,05	+ 7,00	9,05	N. 175 del 29 luglio 2005	Dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010	1,00	+ 7,00	8,00	N. 40 del 18 febbraio 2010
Dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006	2,25	+ 7,00	9,25	N. 10 del 13 gennaio 2006	Dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010	1,00	+ 7,00	8,00	N. 190 del 16 agosto 2010
Dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006	2,83	+ 7,00	9,83	N. 158 del 10 luglio 2006	Dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011	1,00	+ 7,00	8,00	N. 31 dell'8 febbraio 2011

Nota: nel caso di transazioni riguardanti prodotti alimentari deteriorabili, la maggiorazione è di 9 punti percentuali

Redditometro. Stretta in Cassazione

«Imbarcare» i parenti non ferma il fisco

MILANO

Un uso "familiare" della barca non salva dal redditometro. L'ordinanza 3096 dell'8 febbraio 2011 della Corte di cassazione spiega che l'uso da parte di familiari di un'imbarcazione acquistata dal soggetto sottoposto ad accertamento non prova il fatto che questi ultimi avessero finanziato l'acquisto con un prestito. L'uso di un'imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può essere il sintomo di un'interposizione fittizia - spiegano i giudici - ma non di un finanziamento da parte di terze persone per l'acquisto. E così se i giudici della Ctr ave-

vano accolto la tesi difensiva dell'interessato, quelli della Cassazione hanno invece bocciato la decisione. Anzi, hanno anche baccettato il collegio di secondo grado, perché aveva accolto la tesi della parte privata senza «il supporto di una idonea documentazione». Gli acquisti del soggetto accertato riguardavano un terreno e una motobarca. Ma i redditi dichiarati non mostravano una capacità di spesa adeguata. Secondo i criteri in vigore prima delle modifiche del Dl 78/2010 la spesa era stata ripartita in più annualità (dal 1998 al 2001) e aveva dato luogo a un accertamento da reddito-

metro che si fondava, appunto, sulla differenza tra spese e dichiarazioni. Con le nuove regole la spesa sarebbe stata completamente imputata all'anno in cui era stata sostenuta. La sentenza riforma quindi la pronuncia di merito perché mancava una «idonea documentazione». Questo però mostra come la «promessa» di un uso ampio del redditometro costringerà i contribuenti a documentare debitamente le "fonti" da cui provengono le somme spese. E quindi l'utilizzo da parte di altri non testimonia la loro partecipazione alla spesa. Anche se ciò può accadere in ambito familiare. E ciò mostra come l'idonea documentazione rappresenterà verosimilmente il terreno di scontro privilegiato tra contribuenti e fisco.

An.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilssole24ore.com

Evasione record a Treviso

Una vita da nababbo? Basta omettere Unico

Un tenore di vita da star, una villa palladiana, una quantità di auto di lusso (più di 30) sufficienti ad aprire una concessionaria. Possibile, per un trevigiano socio in varie industrie manifatturiere di beni largo consumo, grazie a un decennio passato senza nemmeno una dichiarazione dei redditi.

Un caso da record quello scoperto dalla Direzione provinciale delle Entrate di Treviso, che ha contestato a un contribuente (sic!) l'evasione totale per la annualità

2003-2007: l'importo complessivo del debito nei confronti del fisco è stato calcolato in 15,7 milioni.

Tutto è partito da un'indagine sugli incrementi patrimoniali di una lista di soggetti individuati dalle banche dati tra chi aveva acquistato immobili. Tra questi i funzionari di Treviso hanno scoperto che un uomo aveva comprato una villa del valore dichiarato di 350mila euro. In realtà, aveva ottenuto da diverse banche mutui per importi tra il mezzo milione e i

dieci milioni, offrendo in garanzia l'immobile appena acquistato per un valore di quattro milioni. Di lui, però, non risultava neanche una dichiarazione dei redditi.

L'uomo ha impugnato gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Treviso. Ma i giudici non hanno riconosciuto la sostenibilità della sua difesa per assenza di prove di fatto.

Ingentissimo il patrimonio accumulato nel tempo dal nababbo. In banca - fanno sapere le Entrate - ha conti correnti multimilionari nonché capitali di altissimo valore economico non documentati. Chissà se sufficienti a pagare il debito con l'erario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mediazione creditizia. Dopo il provvedimento

Bankitalia pronta per l'attuazione

Laura Cavestri

MILANO

Banca d'Italia è pronta ad assumere il ruolo di primo piano nel settore della mediazione creditizia e del credito al consumo che il decreto dell'Economia datato 3 febbraio - «Determinazioni in materia di credito ai consumatori», pubblicato sulla Gazzetta n. 29 del 5 febbraio (si veda il Sole 24 Ore di ieri) - le attribuisce. Tanto che il provvedimento con i dettagli operativi per l'applicazione della nuova disciplina sul credito al consumo - spiega una fonte interna - è già pronto per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il termine che il decreto legislativo 141/2010 assegnava per l'emanazione delle disposizioni attuative a Banca d'Italia era lo scorso 17 gennaio. Tuttavia, Via Nazionale non poteva rendere nota la disciplina di dettaglio, nel frattempo già messa a punto, senza le deleghe che l'Esecutivo ha pubblicato, con il decreto dell'Economia, soltanto sabato scorso, in evidente ritardo. A questo punto, i tempi per l'ufficializzazione delle istruzioni operative si stringono.

Nello specifico, Banca d'Italia deve armonizzare i dettagli attuativi del decreto legislativo 141/2010 con il Testo unico bancario. Ad esempio, definire precisamente come conteggiare il tasso Taeg, che deve, in ogni caso, comprendere tutte le spese legate all'intero ciclo di vita del finanziamento e di eventuali carte revolving collegate allo stesso credito. Banca d'Italia deve, inoltre, definire gli estremi dei contenuti (costo reale e globale e tempisti-

ca) della comunicazione pubblicitaria delle campagne di credito, dell'informativa precontrattuale e dei contratti di finanziamento che il consumatore dovrà firmare.

Infine, Banca d'Italia è chiamata a stabilire, in caso di sconfinamento, il termine per l'invio al consumatore della comunicazione (in ogni caso entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di pertinenza) e le condizioni per valutare lo sconfinamento come consistente, tenuto conto dell'ammontare delle somme utilizzate o del complesso degli oneri che lo sconfinamento comporta per il consumatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SU INTERNET



LA PAROLA AI LETTORI

Raccontate aneddoti o dite la vostra

Un rapporto spesso non facile quello tra banche e clienti, privati e imprese. Da oggi, il Sole 24 Ore ha attivato un indirizzo di posta elettronica, banche.regole@ilssole24ore.com, in cui i lettori possono raccontare liberamente un aneddoto, l'esperienza presente o passata con il proprio istituto di credito o lasciare le proprie considerazioni.

www.ilssole24ore.com